

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHESSA, SARTORI, PINTO, PATRIARCA, BEORCHIA, FONTANA Walter, CECCATELLI, SALERNO, IANNIELLO, PAGANI Antonino, ANGELONI, VETTORI e FAVILLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1991

Trattamento tributario delle associazioni turistiche «pro loco»

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese l'associazionismo volontaristico ha sempre costituito un patrimonio popolare ricco di tradizioni, di ideali e di prospettive nei settori della promozione culturale, sociale, sportiva, eccetera. Basti pensare, *in primis*, alle associazioni «pro loco».

Le «pro loco» da anni continuano ad operare tra mille difficoltà e, soprattutto, incertezze normative che non contribuiscono certo alla tutela del patrimonio da esse rappresentato ed alla grande funzione di promozione turistica che a loro compete.

Fra i problemi aperti hanno natura assolutamente prioritaria quelli relativi all'assetto normativo fiscale.

Onorevoli senatori, il presente disegno di legge vuole dettare norme per le finalità e l'attività delle «pro loco» intendendo risolvere contestualmente il problema della non assoggettabilità a tributi (imposte sui redditi ed imposte sul valore aggiunto) delle somme ricavate dalle associazioni «pro loco» a seguito di attività non abituale – e quindi tale da non esser considerata esercizio di impresa – con cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere sporadicamente rispetto alla attività istituzionale delle medesime associazioni, ritenendo ciò del tutto coerente con la natura e le finalità delle associazioni «pro loco», le quali esprimono una manifestazione rilevante di spontaneo e disinteressato associazionismo.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I presentatori, rilevato che l'Amministrazione finanziaria ha, con propria risoluzione, adottato soluzioni corrette ed eque a proposito di associazioni che effettuano operazioni in concomitanza di manifestazioni ricorrenti nell'arco dell'anno (risoluzione del 19 ottobre 1987,

divisione XII - IVA), con carattere del tutto occasionale rispetto alla loro attività istituzionale, si augurano che Parlamento e Governo si adoperino per una sollecita approvazione del presente disegno di legge il cui unico articolo si illustra da solo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considerano derivanti dall'esercizio d'impresa i proventi comunque conseguiti dalle associazioni turistiche «pro loco» in occasione delle manifestazioni di promozione turistica quali fiere, sagre, mostre, gare sportive o altre manifestazioni similari, che le stesse associazioni organizzano.

2. Le manifestazioni contemplate al comma 1 sono quelle programmate all'inizio dell'anno ed effettuate con l'assenso del sindaco.

3. Ai fini delle imposte sul reddito i proventi di cui al comma 1, al netto delle spese specificamente inerenti la loro produzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ove da apposita dichiarazione del presidente dell'associazione turistica «pro loco», vistata dal sindaco, risultino reimpiegati per l'espletamento delle attività istituzionali delle «pro loco» stesse, ovvero vincolati a tale destinazione. Tale dichiarazione dovrà essere acclusa alla denuncia dei redditi o, in mancanza di questa ultima, presentata al competente ufficio delle imposte nello stesso termine prescritto dalla legge per la denuncia stessa.